



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN
SCIENZE DELL' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA
(CLASSE LM-63)**

Art.1. – Oggetto

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di studio in **Scienze dell'Amministrazione pubblica e privata** in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Macerata, al Regolamento Didattico di Ateneo nonché alle altre norme regolamentari vigenti.

Art. 2. – Requisiti di accesso

Per l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Scienze dell'amministrazione pubblica e privata è necessario essere in possesso di requisiti curriculari e di preparazione personale adeguati.

Requisiti curriculari

Sono in possesso di requisiti curriculari adeguati coloro che si siano laureati in Corsi di studio afferenti ad una delle seguenti classi: L-16 (Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione) ex D.M. 270/04, 19 (Scienze dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99, 31 (Scienze giuridiche) ex D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza), 2 (Scienze dei servizi giuridici) ex D.M. 509/99, L-14 (Scienze dei servizi giuridici) ex D.M. 270/04.

Gli studenti iscritti ad uno dei suddetti corsi di laurea triennale, che prevedano di laurearsi entro e non oltre l'ultimo appello dell'anno accademico di riferimento, possono effettuare l'iscrizione condizionata al Corso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti. In caso di mancato conseguimento del titolo triennale, lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.

Sono altresì ammessi al Corso di laurea magistrale in Scienze dell'amministrazione pubblica e privata coloro che, in possesso di altra laurea, soddisfino i requisiti che seguono:

- abbiano acquisito almeno 24 CFU in insegnamenti di SSD IUS e 9 cfu in insegnamenti di SSD SECS-P;
- dei 24 CFU nei SSD IUS:
 - almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/01 Diritto privato;
 - almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico ovvero IUS/08 Diritto costituzionale;
 - almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/10 Diritto amministrativo;
- possiedano inoltre:
 - attestazioni di conoscenza della lingua inglese, siano esse a carattere universitario (esami, certificazioni di idoneità linguistica rilasciata da struttura universitaria) o conseguite in contesto extrauniversitario e facenti parte dell'elenco delle certificazioni ammesse dal Corso di studio;
 - attestazioni di conoscenza dell'uso degli strumenti informatici (ECDL livello start o superiori, certificazioni circa abilità informatiche acquisite in contesto universitario, esami in SSD INF/ e/o ING-INF).

Gli studenti che presentino lacune in una o più delle dette aree devono colmarle sostenendo l'esame relativo a ciascuna di esse prima dell'iscrizione al Corso di laurea magistrale.

Requisiti di preparazione personale

Si ritiene in possesso di una adeguata preparazione personale chi abbia conseguito la laurea con voto superiore a 80/110, se inferiore dovrà sottoporsi a un colloquio di verifica di fronte ad una commissione nominata dal Consiglio di classe. La commissione ha il potere di deliberare l'ammissione, la non ammissione o l'ammissione condizionata allo svolgimento di un particolare percorso prima dell'iscrizione al Corso di laurea magistrale. La non ammissione dovrà essere adeguatamente motivata.



Art. 3. – Articolazione modalità di insegnamento

Le attività didattiche del corso di laurea sono articolate in due periodi di insegnamento ("semestri") stabiliti dal calendario didattico unitamente alle prove di esame.

La ripartizione delle discipline e delle attività didattiche nei due periodi annuali è bilanciata, di norma, su crediti da assegnare (possibilmente 30 a semestre), in modo tale che gli studenti siano messi in grado nei tempi previsti di frequentare e sostenere gli esami di tutti gli insegnamenti previsti nei due semestri.

Per tutti gli insegnamenti è prevista la didattica frontale e possono essere previste esercitazioni in classe.

Il Consiglio di Classe delibera per ogni anno accademico l'attivazione dei corsi anche in modalità e-learning ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento didattico di Ateneo, riservati quindi agli studenti iscritti alla didattica a distanza.

Art. 4. – Disposizioni sulla coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e specifici obiettivi del Corso di studio

Il Consiglio di Classe valuta la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e specifici obiettivi del corso, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 5. – Piano di studio

L'elenco degli insegnamenti offerti agli studenti con l'indicazione dei crediti, dei settori scientifico disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, dei semestri, nonché delle altre attività formative del corso di studio, è specificato nella descrizione del percorso formativo (piano degli studi) di cui all'allegato A, suscettibile di variazioni annuali derivanti da modifiche apportate dal Corso di studio in sede di programmazione didattica.

Gli studenti, regolarmente iscritti al corso di studio, compilano online il proprio piano carriera all'inizio di ogni anno accademico, nel rispetto del piano di studi e di quanto previsto dalla guida alle procedure amministrative della carriera dello studente.

Il piano di studio prevede anche l'acquisizione dei crediti per tirocini e a scelta dello studente.

La scelta dello studente è disciplinata dall'art. 8, cui si rinvia.

Le modalità di svolgimento e le caratteristiche del tirocinio sono disciplinate dall'allegato B del presente Regolamento, cui si rinvia.

Art. 6. – Immatricolazione studenti con abbreviazione di carriera

Art. 6.a. – Immatricolazione studenti con abbreviazione di carriera, decaduti e rinunciatari

La carriera degli studenti già in possesso di laurea conseguita presso questo od altro Ateneo italiano o straniero sarà oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio di classe, previa presentazione di apposita domanda di immatricolazione con abbreviazione di carriera.

Eventuali integrazioni di esami (per un peso pari o superiore ai 3 cfu) dovranno essere sostenute concordandone le modalità con il docente di riferimento. In tal caso lo studente sarà valutato specificamente con apposita votazione della quale si terrà conto ai fini del calcolo della media ponderata. Vengono anche riconosciuti, di norma, i crediti già acquisiti per le attività formative a scelta dello studente ed per i tirocini. Eventuali crediti in esubero non potranno essere utilizzati.

La carriera di studenti che siano stati dichiarati decaduti o che sia cessata per rinuncia, presso questo od altro Ateneo italiano o straniero, sarà oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio di classe, previa presentazione di apposita domanda di immatricolazione come studente decaduto o rinunciatario.

Art. 6.b. – Immatricolazione studenti per trasferimento/passaggio di corso

In caso di trasferimento da altro Ateneo o passaggio di corso all'interno di questo Ateneo, agli studenti vengono riconosciuti i crediti già acquisiti nelle materie comprese nel Corso di studio.

Eventuali integrazioni di esami (per un peso pari o superiore ai 3 cfu) dovranno essere sostenute concordandone le modalità con il docente di riferimento. In tal caso lo studente sarà valutato specificamente con apposita votazione



della quale si terrà conto ai fini del calcolo della media ponderata. Vengono anche riconosciuti, di norma, i crediti già acquisiti per le attività formative a scelta dello studente e per i tirocini. Eventuali crediti in esubero non potranno essere utilizzati.

Art. 7. – Frequenza e propedeuticità

La frequenza delle lezioni non è obbligatoria.

Possono essere previste, tuttavia, prove di esame scritte o orali (anche relative a parti di programma) riservate ai frequentanti.

Per gli studenti non frequentanti, i docenti indicheranno le modalità per conseguire un corrispondente carico di studio integrativo.

Non sono previste propedeuticità e quindi l'accesso agli esami è libero a prescindere dall'anno di iscrizione al corso.

Art. 8. - Valutazione coerenza esami a scelta con obiettivo del corso

L'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze dell'amministrazione pubblica e privata lascia alla libera scelta dello studente l'acquisizione di una parte dei cfu.

Queste attività possono consistere:

- 1) nella partecipazione a seminari o altre attività, approvati dal Consiglio del corso di laurea;
- 2) nel superamento di esami relativi ad insegnamenti o altre attività formative offerte all'interno del Corso di studio o presso altri Corsi di laurea dell'Ateneo. In tale ultimo caso lo studente è tenuto a depositare presso la Segreteria studenti domanda motivata in carta semplice con indicazione dell'attività formativa a scelta e relativo programma. Sulla domanda delibera il Consiglio di Classe o apposita commissione nominata dal Consiglio medesimo, che valuta la corrispondenza con gli obiettivi formativi del corso di studi dell'attività formativa scelta ed accerta che la medesima non sia già stata sostenuta in un precedente percorso di studi.

L'esame a scelta non partecipa alla determinazione della media finale e non può essere materia di esame di laurea.

La disciplina delle attività di didattica seminariale ed integrativa è contenuta nell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 9. – Seminari e attività didattica integrativa

La modulazione massima dell'impegno didattico per ogni singolo seminario non può superare i 3 cfu, né possono essere attribuiti più di 3 cfu in relazione alla attività seminariale per ogni singolo insegnamento e per ogni singolo docente.

Le attività formative in questione possono essere organizzate – anche su iniziativa degli stessi studenti – dai docenti titolari di insegnamenti dei diversi corsi di laurea del Dipartimento. E' anche ammessa la possibilità di svolgere seminari interdisciplinari coordinati da più docenti ed aventi ad oggetto tematiche a carattere interdisciplinare.

L'intenzione di attivare seminari di tale natura va comunicata dai docenti, insieme al progetto sull'articolazione degli stessi, al Consiglio di classe, prima dell'inizio di ciascun semestre.

Ogni seminario con il quale si intenda attribuire crediti "a scelta dello studente" deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di classe di appartenenza, che verifica:

- a) il programma del seminario;
- b) la proporzione tra l'impegno didattico complessivamente richiesto allo studente e i cfu previsti;
- c) la rispondenza dei singoli seminari ai criteri e alle regole stabiliti dal Dipartimento.

Le modalità di svolgimento del seminario, nonché quelle di svolgimento delle prove finali di verifica ai fini del conseguimento dei cfu, sono lasciate alla discrezionalità del docente. Ogni seminario deve, tuttavia, assicurare lo svolgimento di attività didattica frontale in proporzione all'impegno didattico complessivo, tenendo conto dei criteri stabiliti dal Dipartimento per i corsi ordinari (5 ore di didattica frontale per ogni cfu).

Investita delle prove finali di verifica è la stessa commissione prevista per gli esami di merito del corso o dei corsi a cui afferisce il seminario.

Il riconoscimento dei cfu relativi ai seminari è di norma subordinato al superamento dell'esame del corso o dei corsi (in caso di seminario interdisciplinare), a latere del quale o dei quali il seminario viene attivato.

Art. 10. – Valutazione della qualità delle attività svolte

Il metodo di accertamento della qualità dell'offerta didattica risulta dal Rapporto di riesame annuale elaborato dal Gruppo di riesame del Corso di studio, il quale è sottoposto all'approvazione del Consiglio di classe e, successivamente, del Consiglio di Dipartimento, nonché dal Rapporto di riesame ciclico elaborato dal medesimo



Gruppo di riesame del Corso di studio e sottoposto parimenti all'approvazione del Consiglio di classe e, successivamente, del Consiglio di Dipartimento.

Parallelamente al Gruppo di riesame del Corso di studio, del quale possono fare parte, oltre al Presidente e ad altri docenti della Classe, un rappresentante degli studenti del Corso di studio e un componente del personale tecnico-amministrativo in funzione di segretario del Corso di studio, il Consiglio di classe nomina un Responsabile dell'Assicurazione Qualità di Corso di studio nella persona di un docente della Classe, coadiuvato da almeno una unità di personale tecnico-amministrativo, che svolge le seguenti funzioni:

- Promuove, guida, sorveglia e verifica l'efficacia delle attività di Assicurazione Qualità all'interno del Corso di studio;
- Collabora alla compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di studio (SUA-CdS);
- Collabora, come membro del Gruppo di riesame, alla stesura dei Rapporti Annuale e Ciclici di Riesame del Corso di studio;
- Promuove qualsiasi altra iniziativa volta al miglioramento della didattica, avendo cura di darne adeguata evidenza nelle procedure di qualità;
- Monitora, in collaborazione con il Responsabile dell'Assicurazione Qualità di Dipartimento, il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto, inclusi quelli erogati in modalità centralizzata;
- Informa tempestivamente il Presidente della Classe di qualunque problema riguardante il corretto svolgimento delle attività didattiche, anche in base alle segnalazioni degli studenti.

Per quanto concerne il grado di soddisfazione degli utenti del Corso di studio, l'Ateneo provvede alla somministrazione di questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle attività didattiche, con particolare riguardo alla validità della preparazione acquisita, all'efficacia dell'azione dei docenti, alla dotazione di attrezzature, al grado di fruibilità di strutture e laboratori, all'efficienza del sistema organizzativo e dei servizi. Tale forma di valutazione della qualità è svolta per la totalità degli insegnamenti attivati nel Corso di studio. I dati raccolti dall'Ateneo sono oggetto di analisi periodiche da parte del gruppo AQ, del Gruppo di riesame e del Consiglio di corso di studio al fine di individuare azioni correttive e di migliorare la qualità dei servizi.

Art. 11. – Procedura di rilascio di doppi titoli

La procedura relativa al rilascio dei doppi titoli è disciplinata, di volta in volta, sulla base degli accordi intrapresi con i rispettivi atenei partner.

Art. 12. – Procedure di attribuzione dei compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato

L'attribuzione dei compiti didattici viene definita nell'ambito della programmazione didattica del corso di studio secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

Il ricevimento degli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori ha luogo secondo gli orari consultabili nelle rispettive pagine web dei docenti.

Il Dipartimento promuove, organizza e sottopone a verifica le attività di tutorato. Il servizio di tutorato ha il compito di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi e di rimuovere gli ostacoli che impediscono di trarre adeguato giovamento dalla frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità e alle attitudini dei singoli.

Il Dipartimento, all'inizio di ogni anno accademico, affida ai docenti e ai ricercatori, afferenti al corso di studio, una frazione degli studenti che possono liberamente accedere al servizio di tutorato. Il docente tutor riceve gli studenti affidati nel proprio orario di ricevimento consultabile sulla pagina web del docente.

Art. 13. – Procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto

Le prove d'esame possono essere orali, scritte ovvero scritte con successivo colloquio orale.

Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di norma, in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione, per ragioni che il Presidente della commissione considera giustificate, può essere ugualmente ammesso allo svolgimento della prova di esame.

Le commissioni di esame sono nominate dal Consiglio di classe e sono composte da almeno due membri dei quali uno è il titolare dell'insegnamento, che presiede, e gli altri possono essere docenti, anche a contratto, assistenti, ricercatori, assegnisti o cultori della materia. La commissione, se composta da più di due membri, può articolarsi in più sottocommissioni con funzioni istruttorie.



Il Presidente della commissione di esame deve verificare personalmente la preparazione di ciascun esaminando ed assicurare che l'esame si svolga nelle migliori condizioni di ordine e correttezza.

Art. 14. – Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale del corso di laurea magistrale consisterà nella redazione e nella discussione di un elaborato scritto, eventualmente redatto in lingua straniera, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Classe, avente caratteri di originalità, a conclusione di una importante attività di progettazione o ricerca o analisi di caso, che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo ed originale, un buon livello di comunicazione, dedicato all'approfondimento teorico-pratico di un tema relativo ad uno degli insegnamenti attivati nel corso di laurea magistrale sotto la guida di un docente che svolgerà la funzione di relatore.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i cfu richiesti nelle attività formative previste dal piano degli studi.

Il superamento della prova finale consente l'acquisizione di 18 cfu. L'impegno di lavoro per la predisposizione dell'elaborato scritto dovrà essere corrispondente all'ammontare dei crediti previsti.

E' prevista una discussione pubblica sull'elaborato della prova finale.

La Commissione di laurea dovrà essere composta da almeno cinque docenti. All'interno della Commissione di laurea il Presidente della classe provvederà a nominare preventivamente un correlatore preferibilmente di materie affini.

La Commissione determina il voto di laurea sulla base della media curriculare, comprensiva di eventuali corsi di eccellenza (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo), e dell'esito della prova finale.

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione di laurea per la valutazione della prova finale è di punti 7/110. Qualora il relatore ritenga opportuno richiedere una valutazione superiore che comunque non potrà superare i 10 punti dovrà, almeno trenta giorni prima della dissertazione, chiedere al Presidente della classe di provvedere alla nomina di un secondo correlatore.

La Commissione attribuirà due punti ai laureandi che secondo la certificazione rilasciata dalla Segreteria studenti risultino in corso.

Art. 15. – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web.

Del presente regolamento fanno parte l'allegato A suscettibile di variazioni annuali derivanti da modiche apportate al corso di studio e non sottoposto ad approvazione annuale da parte degli organi di governo e di Dipartimento e l'allegato B.

Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e all'apposito Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.